

**Il nuovo Reg. UE 848/2018**  
**e**  
**le principali novità di impatto**  
**nel settore degli integratori e nutraceutici**

Laura Muratori

30 giugno 2022





## Reg. UE 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio







 entrato in vigore il 1/1/2022

 applicazione ARTICOLATA

*...ad oggi più di 20 regolamenti  
di modifica o integrazione, ne  
sono attesi almeno altri due  
entro la fine del 2022...*



## Le principali novità del Reg. UE 848/18

-  Campo di applicazione
-  Certificazione di gruppo
-  Certificazione in conformità nei paesi terzi
-  Prodotti per pulizia e disinfezione
-  Requisiti di composizione
-  Requisiti di etichettatura



## Campo di applicazione

Il Reg. UE 848/18 si applica:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- b) **prodotti agricoli trasformati** destinati a essere utilizzati come alimenti;

Reg. CE 178/2002

*si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.*



*Gli **integratori** sono considerati alimenti rientrano quindi a pieno titolo nel campo di applicazione del Reg. UE 848/18 per le produzioni biologiche.*



## Campo di applicazione

Il Reg. UE 848/18 si applica:

....

c) mangimi.

Il regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'**allegato I**

### Allegato I

- lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
- gomme e resine naturali,
- cera d'api

- oli essenziali,
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli gregge e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale.



## Certificazione di gruppo

La certificazione di **gruppo** è stata adottata nell'UE con l'intento di ridurre i costi di controllo e di certificazione, nonché i relativi oneri amministrativi, per i piccoli produttori. Obiettivo del regolamento è anche quello di rafforzare le reti locali europee, contribuire a migliorare il posizionamento sul mercato e garantire condizioni di concorrenza eque con gli operatori dei Paesi Terzi.

## Certificazione in conformità nei paesi terzi

Dal 1 gennaio 2027 tutti i prodotti importati saranno ottenuti in **piena conformità** dell'applicazione del Reg. UE 848/18 oppure saranno ottenuti nel rispetto di norme dei paesi originari, che la commissione ha ritenuto possano offrire garanzie equivalenti a quelle del proprio standard, nell'ambito di un **accordo commerciale** bilaterale.



## Prodotti per pulizia e disinfezione

Per il 1 gennaio 2024 è attesa la definizione delle sostanze con funzione di agenti di pulizia e disinfezione utilizzabili in agricoltura biologica. [\[Reg. UE 1165/2021 all. IV\]](#)

Il gruppo di esperti della commissione ha già pubblicato il lavoro preparatorio per la stesura del regolamento e da questo lavoro si evince che il regolamento prevederà:

- ✓ una lista positiva di sostanze e dei prodotti per la pulizia e/o la disinfezione, utilizzabili per tutti gli usi autorizzati dalla normativa generale (*i prodotti per la pulizia con marchio Ecolabel UE possono essere inclusi in questo elenco di base*);
- ✓ una lista positiva di sostanze e prodotti per la pulizia e/o la disinfezione, che possono essere utilizzati per scopi limitati.
- ✓ una lista negativa di principi attivi o coformulanti non ammessi a causa della loro tossicità e/o impatto ambientale.



## Costituzione degli alimenti biologici trasformati: requisiti di base

[Reg. UE 848/18 all. II parte IV 2.1]

- ✓ sono ottenuti principalmente da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti di cui all'allegato I; al fine di determinare se un prodotto sia stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l'acqua e il sale aggiunti;
- ✓ un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico;
- ✓ un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico.





## Costituzione degli alimenti biologici trasformati: componenti accessori

[Reg. UE 848/18 all. II parte IV 2.2.2]

- additivi;
- coadiuvanti;
- ingredienti agricoli non biologici;
- preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari;
- sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali etichettati conformemente all'articolo 16.2-3-4 del Reg. CE 1333/08;
- l'acqua potabile e i sali biologici o non biologici (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) abitualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
- le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a talune condizioni.



Reg. UE  
1165/2021



## Reg. UE 1165/2021: Additivi – Coadiuvanti- Ingredienti agricoli non biologici

Il Reg. UE 1165/2021 definisce le liste positive delle sostanze che possono essere utilizzate in agricoltura biologica, fra cui additivi, coadiuvanti e ingredienti agricoli non biologici.

Reg. UE 1165/21	additivi	<u>All. V parte A sez. A1</u>
	coadiuvanti	<u>All. V parte A sez. A2</u>
	ingredienti agricoli non biologici	<u>All. V parte B + Reg. UE 889/08 all. IX</u>



*Per gli additivi ammessi dal Reg. UE 1165/21 restano validi i prerequisiti posti dal Reg. UE 1333/2008, quindi nel caso degli integratori si intendono i requisiti della categoria n.17 «Integratori alimentari»*



## Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e micronutrienti [Reg. UE 848/18 all. II parte IV 2.2.2]

L'impiego è autorizzato a condizione che:

- i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
- ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
  - nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013, il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
  - nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.



*Il punto di norma è stato articolato a seguito di una sentenza della corte di giustizia europea del 2014*



## Ingredienti in deroga

[Reg. UE 848/18 all. II parte IV 2.2.2]

Nella situazione in cui un ingrediente non sia disponibile in forma biologica, l'operatore ha facoltà di richiedere all'autorità competente (MiPAAF) una deroga per l'impiego in forma non biologica.

La deroga ha una durata di 6 mesi e può essere prorogata di 6 mesi al massimo due volte.

L'autorizzazione, ove concessa è estesa a tutti gli operatori interessati operanti sul territorio nazionale.

Le deroghe concesse da parte di tutti gli stati membri vengono pubblicate nel portale istituzionale della commissione.



*L'Italia, in regime 848/18 ha accolto la richiesta di deroga per l'ingrediente/additivo E422 glicerolo*



## Etichettatura dei prodotti biologici trasformati

[Reg. UE 848/18 art.30]

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini «biologico», i relativi derivati e abbreviazioni:

- a) nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti,
- b) soltanto nell'elenco degli ingredienti,
- c) nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, nel caso in cui il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca.

*a) almeno il 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico*

*b) meno del 95 % degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico*

*Per i componenti accessori (additivi, codiuvanti, aromi, vitamine e sali minerali), i requisiti restano gli stessi sia nel caso a) che nel caso b)*

**What's the  
Difference**



## Logo Comunitario e diciture obbligatorie

[Reg. UE 848/18 art.32-33 e all. V]

- L'apposizione del logo comunitario è obbligatoria per i prodotti ricadenti nel caso a) e quindi classificati come «biologici»; in associazione al logo deve essere indicata l'origine delle materie prime intesa come luogo di coltivazione/allevamento.
- Possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole.
- L'apposizione del logo e la connessa indicazione di origine è facoltativa per i prodotti destinati a mercati non UE o importati.
- Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non è utilizzato per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), e per prodotti in conversione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

In tutti i casi a-b-c compare sull'etichetta anche il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione. Nel caso a) il codice è in connessione al logo ed è immediatamente sopra alla dicitura che indica il luogo di coltivazione



Grazie per l'attenzione

Laura Muratori  
[laura.muratori@bioagricert.org](mailto:laura.muratori@bioagricert.org)

